



COMUNE DI
BORGO A
MOZZANO

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI

Articolo 1. Istituzione del registro delle unioni civili

1. E' istituito il registro amministrativo delle unioni civili presso il Comune di Borgo a Mozzano per gli scopi e le finalità contenute negli artt. 2 e 3 del presente regolamento.
2. La disciplina comunale delle unioni civili ha esclusivamente rilevanza amministrativa ai fini di cui all'art. 2 del presente regolamento.
3. La disciplina comunale delle unioni civili non interferisce in alcun modo con la vigente disciplina normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia e con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra pubblica amministrazione.

Articolo 2. Attività di sostegno delle unioni civili

1. Ai fini del presente regolamento si intende per unioni civili "due persone maggiorenni" di sesso diverso o dello stesso sesso, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, adozione, tutela, o da altri vincoli giuridici, ma solo da vincoli affettivi coabitanti da almeno un anno ed aventi residenza anagrafica nel Comune di Borgo a Mozzano, così come previsto dall'articolo 4, comma 1, d.P.R. 223/1989 (*Nuovo Regolamento Anagrafico della popolazione residente*).
2. Il comune provvede dalla data di approvazione del presente regolamento attraverso singoli atti e disposizioni regolamentari e non, a tutelare e sostenere le unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio, con particolare riferimento alle aree tematiche di seguito riportate:
 - a) casa;
 - b) sanità e servizi sociali;
 - c) politiche per giovani, genitori e anziani;
 - d) sport e tempo libero;
 - e) scuola e servizi educativi;
 - f) diritti e partecipazione;
 - g) trasporti.
3. Gli atti dell'ente devono prevedere per le unioni civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tali aree, con particolare attenzione alle condizioni di disagio economico-sociale.

Articolo 3. Rilascio di attestato di unioni civili basate su vincolo affettivo

1. L'amministrazione comunale rilascia, su richiesta degli interessati, attestato di "unione civile basata su vincolo affettivo", come previsto dall'art. 4, comma 1 del regolamento anagrafico, in relazione a quanto documentato dall'anagrafe della popolazione residente (d.P.R. 223/1989). Il riferimento alla famiglia anagrafica espresso nell'art. 4 del d.P.R. 223/1989 è da intendersi in senso esclusivamente anagrafico, in considerazione della differenza tra le unioni civili, come formazioni sociali, previste e tutelate dall'art. 2 della Costituzione e la famiglia, prevista e tutelata dall'art. 29 della Costituzione.
2. Il riferimento al vincolo affettivo sussiste anche nel caso in cui tale vincolo sia finalizzato a soddisfare ragioni di assistenza morale e materiale.
3. L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da atti e disposizioni dell'amministrazione comunale.
4. L'ufficio comunale competente verifica la sussistenza del presupposto della coabitazione, da almeno un anno, e dimora abituale di cui all'art. 4 d.P.R. 223/1989 delle persone che richiedono l'attestato.
5. L'attestato può essere consegnato solamente ai firmatari del registro direttamente interessati.

Articolo 4. Iscrizione nel registro

1. L'iscrizione nel registro avviene esclusivamente sulla base di una domanda presentata al Comune di Borgo a Mozzano congiuntamente dagli interessati aventi i requisiti indicati nei precedenti articoli.
2. L'iscrizione al registro non può essere avanzata da coloro che facciano parte di una diversa unione civile, i cui effetti siano ancora in essere al momento della domanda di iscrizione, né dalle

persone coniugate fino al momento dell'annotazione della separazione personale sull'atto di matrimonio.

3. La domanda deve contenere l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative indicate dal presente regolamento.

Articolo 5. Cancellazione dal registro

1. Il cessare della situazione di coabitazione e residenza nel Comune di Borgo a Mozzano, facente venir meno l'appartenenza alla stessa famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 d.P.R. 223/1989, determina la cancellazione d'ufficio dal registro delle unioni civili.

2. Il vincolo affettivo di cui all'art. 4 del d.P.R. 223/1989 cessa con il venire meno della coabitazione; la comunicazione di cancellazione dal registro può avvenire anche su istanza di una sola parte. In tal caso, il Comune di Borgo a Mozzano provvederà ad inviare all'altro componente formale comunicazione ai sensi della legge 241/1990.

3. L'unione civile cessa d'ufficio con la morte di una delle parti.

4. Nel caso in cui l'amministrazione comunale venga a conoscenza di fatti che comportino la cancellazione dal registro, per i quali non sia stata resa la prescritta comunicazione, tale violazione viene sanzionata con la dichiarazione di decadenza dei benefici eventualmente concessi senza averne il diritto.

5. Nel caso in cui l'ufficio competente abbia provveduto d'ufficio alla cancellazione dal registro, il provvedimento di cancellazione dovrà essere comunque comunicato agli interessati.

Articolo 6. Trattamento dati personali

1. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro amministrativo delle unioni civili viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs 196/2003. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della P.A. o incaricati di pubblico servizio ai fini della tutela dei diritti riconosciuti alle unioni civili nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza.

Articolo 7. Norma finale e transitoria.

1. La giunta comunale, entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di esecutività della deliberazione che approva il presente regolamento, provvederà, con proprio specifico atto di organizzazione, a determinare le modalità di istituzione del registro delle unioni civili e all'individuazione dei servizi e degli uffici cui attribuire la relativa gestione.